

COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

ORD. 33/14

Il Sindaco

Prevenzione e repressione di rumori molesti e inutili nonché di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana: divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere.

Considerato:

che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

che serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;

che analogamente, sono esposti ai medesimi rischi sia la fauna selvatica, in particolare gli uccelli, che gli animali da allevamento;

che lo stesso Codice Penale all'art.703, dispone che *"chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese"*.

Tutto ciò premesso

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per la vendita;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008: "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato in passato comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art.54 del D.Lvo n.267/2000;

RICHIAMATA la comunicazione ANCI prot. n.263/SIPRICS/AR/ga-14 del 29/11/2014 che sottolinea l'opportunità di porre i divieti sopra citati;

VISTO l'art. 54 del D.Lvo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in Legge n.125/2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5/08/2008;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lvo n.267/2000;

VISTO l'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i.

Ordina

sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita;

Dispone

chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art.7 bis del D.Lvo n.267/2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco, individuato ai sensi dell'art.17 della Legge n.689/81.

La notifica alla popolazione avvenga mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e affissione di manifesti nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Modalità di ricorso

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e segg. del D.P.R. n.1034/1971;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare il rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di legge eventuali inadempienze.

Copia della presente sarà trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Torino, nonché agli organi di polizia presenti sul territorio.

Della Casa Comunale addì 22/12/2014



Il Sindaco
f.to Andrea PERINO